



CORTE FEDERALE D'APPELLO

**LA CORTE FEDERALE D'APPELLO
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY**

composta dai Signori:

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| - Avv. Andrea CARANCI | Presidente |
| - Dott. Luigi CASO | Giudice componente |
| - Avv. Giulio VESPERINI | Giudice componente |

in data 04 maggio 2023, con l'assistenza del Segretario, signora Barbara Zicchieri, si è riunita nella sede della Federazione Italiana Rugby in Roma, Stadio Olimpico - Curva Nord, alla presenza del Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi e del Segretario dell'Ufficio della Procura Avv. Felicia De Angelis nonché dei signori Avv. Carlo Ghirardi (per i signori Daniele Porrino, Gaston Javier Cuello, Chiara Galli, Pietro Parigi) e Avv. Andrea Mina (per la società ASD OLD RUGBY ROVATO, nonché per i signori Lino Loda, Michele Loda, Jorge Raul Pecollo, Marco Festa), e di persona, dei signori Lino Loda e Jorge Pecollo, ed ivi ha emesso la

DECISIONE 8 / S.S. 2022-2023

§ § §

La Procura Federale FIR ha proposto reclamo avverso la Decisione n. 11 del 14-15 marzo 2023 del Tribunale Federale che aveva dichiarato estinto il procedimento nei confronti degli incolpati sul rilievo del tardivo esercizio dell'azione disciplinare, in riferimento all'art. 84 n. 3 del Regolamento di Giustizia, ritenuto dal primo giudice di natura perentoria.

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italice - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it

1



CORTE FEDERALE D'APPELLO

Nell'atto introduttivo la Procura ha contestato la tardività del deferimento, assumendo che lo stesso sia stato comunicato entro i termini previsti dalle norme procedurali che avrebbero, comunque, mera natura ordinatoria.

Ha chiesto, quindi, di riformare detta decisione e condannare gli incolpati alle sanzioni meglio indicate nell'atto di impugnazione.

Nel costituirsi, le parti indicate in epigrafe hanno sollevato molteplici eccezioni di ordine procedurale, attinenti all'ammissibilità dell'impugnazione della Procura, a vizi dell'atto di deferimento e dell'azione disciplinare, contestando, altresì, l'utilizzabilità degli atti di indagine ai fini del giudizio e, infine, contestando nel merito la sussistenza di comportamenti disciplinarmente loro addebitabili.

Gli altri reclamati, signori Flavio Givani, Davide Miglietti, Andrea Rossini, Andrea Saviello, Ivan Bordiga, Anna Zinelli, Laura Valtulini, Matteo Daniel e Giorgio Corsini non sono comparsi.

Le parti presenti, Procura e difese, hanno ampiamente discusso, rappresentando alla Corte le ragioni già anticipate nei rispettivi atti difensivi, insistendo nelle rispettive istanze; i signori Lino Loda (anche con riguardo alla posizione del figlio Michele) e Jorge Pecollo hanno riferito in merito a quanto oggetto di contestazione, sostenendo l'assenza di profili aventi rilievo disciplinare nei comportamenti loro ascritti.

All'esito della discussione la Corte d'Appello si è riunita in Camera di Consiglio, al termine della quale è stata data lettura del dispositivo indicato in calce (in assenza delle parti, nel frattempo allontanatesi), fondato sui seguenti



CORTE FEDERALE D'APPELLO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, la Corte rappresenta di adottare la presente decisione applicando il c.d. “principio della ragione più liquida”, ormai consolidato nel sistema processuale civile, al quale l’Ordinamento sportivo è tenuto a riferirsi per quanto non espressamente disciplinato dalle norme interne. La giustizia sportiva - particolarmente sensibile all’esigenza di rispondere con adeguata rapidità nella risoluzione del controversie di carattere disciplinare, sia pure nell’assoluto rispetto del diritto al pieno contraddittorio e del diritto di difesa - ben può operare senza che occorra *“... valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che, dopo essersi vagliate le une e le altre nel loro complesso, si precisano gli elementi sui quali si fonda il convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, attesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”* (in termini, la massima del Collegio di Garanzia dello Sport n. 51/2021).

*

Con riferimento alla specifica vicenda in esame, la Corte d’Appello rileva che il provvedimento adottato dal Sostituto Procuratore federale di deferimento è stato notificato quando ancora era pendente il termine per il deposito di memorie difensive.

Nello specifico, deve evidenziarsi come nel provvedimento datato 19 settembre 2022 (*“Avviso ex art. 81 comma 4 Regolamento di Giustizia con*

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italoico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



CORTE FEDERALE D'APPELLO

contestuale invito a chiedere di essere sentiti, ovvero a presentare una memoria") e notificato, per stessa ammissione dell'Ufficio reclamante il successivo giorno 20, il Sostituto Procuratore assegnava ai destinatari (e successivi incolpati), un termine per chiedere l'audizione personale ed, "... inoltre, un termine di giorni 10, dal momento della ricezione del presente atto, per depositare memorie difensive".

Sempre come riscontrato in atti, e dedotto dalla stessa appellante nel proprio reclamo, si "*procedeva immediatamente al deferimento notificando il relativo atto il 28 ottobre 2022*".

*

Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella decisione n. 36596 del 25 novembre 2021 - in relazione ad una sentenza emessa in sede civile prima della scadenza dei termini per il deposito delle (sole) repliche ex art. 190 c.p.c. - si ravvisa nullità assoluta della decisione quando vengono violati i diritti processuali essenziali, quali quelli al contraddittorio e alla difesa.

In tali casi la parte che deduce la nullità della sentenza per lesione dei suddetti diritti non è gravata da alcun onere di allegazione circa lo specifico ed apprezzabile pregiudizio conseguito alla irregolarità di ordine processuale (come è viceversa dovuto, ad esempio, nel caso in cui si lamenti un errore nella identificazione del rito adottato per la celebrazione del processo; in tal ipotesi l'eccezione potrà essere accolta esclusivamente qualora la parte interessata deduca ed attesti l'esistenza di uno specifico e soprattutto concreto pregiudizio che ne sia derivato).



CORTE FEDERALE D'APPELLO

Quanto verificato in atti, ovverosia la notifica del deferimento prima della scadenza del termine per il pieno esercizio del diritto di difesa, rientra a pieno titolo nel novero delle nullità insanabili e assolute.

Ad avviso della scrivente Corte tale nullità, sollevata dalle difese dei reclamati (ma comunque rilevabile d'Ufficio), avrebbe dovuto precludere l'esercizio della pretesa punitiva e, dunque, impedire la stessa apertura del procedimento disciplinare.

È l'avvio stesso del processo ad essere viziato e, pertanto – sia pure per ragioni parzialmente diverse da quelle ritenute dal giudice *a quo* - deve confermarsi l'estinzione del processo.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello respinge il reclamo.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 04 maggio 2023.

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 07/05/2023

~~Il Presidente della Corte Federale d'Appello F.I.R.
(Avv. Andrea Caranci)~~

PUBBLICATA

IL 08/05/2023

Corte Federale di Appello
Il Segretario
Barbara Zicchieri

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italoico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it